REGOLAMENTO

PER IL

CONSIGLIO DI RECOGNIZIONE

DELLA

GUARDIA NAZIONALE

DI FIRENZE.

REGOLAMENTO

PER IL

CONSIGLIO DI RECOGNIZIONE

DELLA

GUARDIA NAZIONALE

DI FIRENZE.

FIRENZE
TIPOGRAFIA FIORETTI
1863.

REGOLAMENTO

PEL IL

CONSIGLIO DI RECOGNIZIONE.

TITOLO PRIMO.

Composizione.

Art. 1. Il Consiglio ai termini della legge, si compone dei membri del Consiglio Municipale e di persone scelte in pari numero nei varj quartieri della città, fra cittadini che sono o possono essere chiamati al servizio della Guardia Nazionale. Il Consiglio delibera sia nelle adunanze generali, sia per mezzo di un Consiglio Delegato.

Art. 2. In ordine alla legge il Gonfaloniere è Presidente del Consiglio, e in caso di assenza è surrogato dal Consiglier Municipale che ne fa le veci.

Art. 3. Il Consiglio nomina per scrutinio segreto i suoi Segretari in numero di quattro, cioè un Segretario e tre Aiuti.

TITOLO SECONDO.

Delle Adunanze.

Art. 4. Le adunanze sono Generali o del Consiglio Delegato.

Art. 5. Alle adunanze generali intervengono tutti i membri, a quelle del Consiglio Delegato, gli individui chiamati a comporlo come sarà detto in appresso.

Art. 6. Il Consiglio Delegato si compone di nove membri. A tal uopo il Gonfaloniere designerà a turno ogni mese otto Consiglieri di Recognizione a formare un tal Consiglio Delegato, e designerà anco due supplenti per sopperire ai casi di assenza o di legittimo impedimento. La designazione sarà fatta in modo che, possibilmente, fra gli otto ve ne siano due di abitanti in ciascun quartiere della città.

Art. 7. A raggiungere il numero di nove membri richiesto per la composizione di tal Consiglio e ad ottenere una regolare ed uniforme compilazione dei protocolli, ad ogni adunanza dello stesso Consiglio Delegato deve intervenire il Segretario, od uno degli Aiuti Segretari del Consiglio di Recognizione.

Art. 8. La Presidenza del Consiglio Delegato spetta di diritto al Gonfaloniere o al Consigliere Municipale più anziano che si trova fra i componenti dello stesso Consiglio Delegato.

Art. 9. Per la validità delle adunanze dovrà verificarsi, per quelle generali la presenza di un terzo più uno dei componenti il Consiglio, per quelle del Consiglio Delegato di cinque membri.

Art. 10. Il Consiglio Delegato si aduna una volta ogni settimana, e decide tutte le istanze di dispensa temporaria dal servizio, ma non quelle che portano a dispensa per un tempo maggiore di un anno, tutte le domande di ammissione, e quelle di passaggio da compagnia a compagnia.

Art. 11. Tutte le altre istanze devono essere sottoposte all' adunanza generale del Consiglio di Recognizione, il quale solo può giudicare delle istanze collettive.

Art. 12. Le risoluzioni delle istanze dovranno essere motivate. Ogni interessato potrà prenderne cognizione.

Art. 13. Ad ogni adunanza generale il Consiglio o Consigli Delegati produrranno i processi verbali delle loro adunanze.

Art. 14. Le istanze che devono essere sottoposte all'esame dell' adunanza generale, vi sono portate informate dal turno o turni del Consiglio Delegato che avranno funzionato nell'intervallo da una ad un' altra adunanza generale.

Art. 15. Le adunanze generali ordinarie vengono convocato tutte le volte che v' ha da esaminare un discreto numero di istanze e sulla richiesta del Consiglio Delegato. Quelle straordinarie tutte le volte che vi sono affari urgenti da sottoporre all' esame dell' intiero Consiglio di Recognizione.

Art. 16. I Consiglieri mentre fanno parte del Consiglio Delegato non saranno chiamati alle adunanze delle compagnie per la elezione degli Ufficiali e Graduati.

Art. 17. Ciascun componente il Consiglio di Recognizione potrà farsi rappresentare da altro Consigliere sia alle adunanze del Consiglio Delegato, sia alle adunanze per le elezioni.

Art. 18. I Consiglieri non legittimamente impediti che mancano

alle adunanze di qualunque specie, pagano una multa di Lire tre. Se però la loro mancanza, verificandosi ad una adunanza per elezione di Ufficiali, o Graduati, è stata di impedimento alla adunanza medesima, la multa sarà doppia. Queste multe da esigersi dal Camarlingo del Municipio vanno a benefizio del Comune. Della legittimità dell'impedimento conosce il Consiglio di Recognizione, il quale esaminati i fatti accoglie o rigetta la scusa con deliberazione motivata.

TITOLO TERZO.

Segretarj.

Art. 19. Ai Segretarj è affidata specialmente la compilazione del protocollo che deve contenere i processi verbali tanto delle adunanze generali, quanto quelli delle adunanze del Consiglio Delegato.

Art. 20. Uno di essi interviene a turno alle adunanze del Consiglio Delegato.

Art. 21. Trasmettono gli inviti delle adunanze tanto generali che del Consiglio Delegato.

Art. 22. È stretto obbligo dei Segretarj di tenere nota esatta delle assenze dei membri del Consiglio e di dare sollecito avviso al Gonfaloniere del verificarsi dei casi previsti dall'Articolo 18.

Art. 23. I Segretarj sorvegliano affinchè le risoluzioni del Consiglio di Recognizione sieno notificate ed eseguite, e disimpegnano

tutti quelli uffici attinenti alla loro carica che vengono loro richiesti dal Gonfaloniere Presidente o da chi ne fa le veci.

TITOLO QUARTO.

Visite Mediche.

Art. 24. Le visite mediche per gli individui chiedenti esenzione per imperfezioni o infermità fisiche avranno luogo una volta la settimana.

Art. 25. La designazione dei periti che dovranno intervenire a tali visite, sarà fatta dai medici di Legione opportunamente e nei modi soliti richiesti dal Consiglio di Recognizione.

Art. 26. A tali visite interverrà almeno uno dei membri del Consiglio Delegato che sarà in ufficio.

Art. 27. Alla visita medica settimanale saranno chiamati tutti i richiedenti esenzione per imperfezioni od infermità fisiche senza distinzione di Quartiere, Legione, o Battaglione.

Art. 28. Uno dei casermieri della Guardia Nazionale sarà chiamato a turno a questa visita per farvi l'ufficio di bidello.

Art. 29. I chiedenti esenzione invitati alla visita medica dovranno nella lettera o foglio d'invito essere notiziati che non intervenendo per due volte alla visita senza averne dato avviso o dimostrato il legittimo impedimento, la loro istanza sarà considerata come non avvenuta.

TITOLO QUINTO.

Adunanze per le Elezioni.

Art. 30. Il Gonfaloniere convoca ai termini della legge le adunanze per le elezioni degli Ufficiali e Graduati nel luogo ed ora che egli stima più convenienti.

Art. 31. Ogni membro del Consiglio invitato per tali adunanze è tenuto ad intervenirvi salvo la facoltà concessa dall'Art. 17.

Art. 32. Quando il Consigliere invitato non interviene, nè interviene del pari l'altro Consigliere da esso richiesto, la mancanza deve essere registrata a carico di quello legalmente invitato.

Art. 33. A cura del Segretario o del Capo della Sezione Municipale incaricata degli affari della Guardia Nazionale, ad ogni adunanza dovrà trovarsi a disposizione dei Consiglieri invitati a presiederla, una nota esatta dei componenti la compagnia.

Art. 34. A queste adunanze dovrà procurarsi che si trovi costantemente presente il Sergente o il Caporale Foriere della compagnia convocata.

Art. 35. I Consiglieri presenti all'adunanza dovranno curare che sieno esattamente osservate le forme prescritte dalle leggi, ed a tal uopo un estratto degli articoli delle leggi stesse che governano la materia dovrà trovarsi sul banco del Presidente.

Art. 36. Il tamburo della compagnia convocata dovrà trovarsi in uniforme nel luogo dell'adunanza e dipenderà dagli ordini del Presidente.

TITOLO SESTO.

Disposizioni Generali.

Art. 37. Nell'ordinare le dispense dal servizio saranno osservate le formule seguenti

Dispensa per mesi.....

Esonera dal servizio.

Ordina la cancellazione dai ruoli.

Ordina la radiazione dai ruoli.

La prima formula sarà adoperata per le dispense a tempo determinato; la seconda per quelle a tempo indeterminato; la terza per gli individui che portano altrove il loro domicilio; la quarta per quelli che cessano per subíta condanna criminale o per sentenza del Consiglio di Disciplina o del Tribunale di Prima Istanza di far parte della Guardia.

Art. 38. Le istanze per il passaggio da compagnia a compagnia, per cambiata abitazione, non potranno esser ricevute ed attese che nei mesi di Maggio e di Novembre.

Art. 39. Il servizio deve esser egualmente repartito su tutti i componenti il Consiglio di Recognizione. A tal uopo dovrà esser formata una tabella a doppia colonna; nell'una saranno iscritti i nomi di tutti i componenti il Consiglio Municipale, nell'altra i nomi dei Consiglieri aggiunti, e da questa tabella saran tolti i turni per i differenti servizi.

Art. 40 Il presente regolamento avrà effetto a cominciare dal 1° Aprile prossimo.

Discusso ed approvato nell'adunanza generale del Consiglio di Recognizione del dì 7 Marzo 1863.

Visto — *Il Gonfaloniere Presidente del Consiglio di Recognizione*
FERDINANDO BARTOLOMMEI.